



COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
Provincia di Grosseto

*REGOLAMENTO COMUNALE PER
INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE
IN STATO DI BISOGNO*

CAPO I - NORME GENERALI

PREMESSA

Art. 1 - FINALITA' DEGLI INTERVENTI

Art. 2 - CRITERI DI ACCESSO E PRIORITA'

Art. 3 - DETERMINAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

Art. 4 - INTERVENTI ATTIVABILI

Art. 5 - RISORSE IMPIEGATE

Art. 6 - AMMISSIONE AGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO

Art. 7 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Art. 8 - REQUISITI PER L'ACCESSO AI BENEFICI

Art. 9 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

Art. 10 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Art. 11 - ACCERTAMENTI E VERIFICHE

Art. 12 - RICORSI

CAPO II – CONTRIBUTI ECONOMICI E BUONI SERVIZIO

Art. 13 – CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 14 – CONTRIBUTI ECONOMICI ECONOMICI

Art. 15 – CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI SANITARIE

Art. 16 – BUONI SERVIZIO E BUONI ACQUISTO

CAPO III- INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI

Art. 17 - DESTINATARI E FINALITA'

Art. 18 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – DIRITTI D'INFORMAZIONE

Art. 20 –DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DEI PARAMETRI PER L'EROGAZIONE
DELLE PROVVIDENZE

Art. 21 – NORME INTEGRATIVE

CAPO I – NORME GENERALI

PREMESSA

Nell'ambito delle politiche sociali il Comune di Monte Argentario ritiene necessario regolamentare , per il proprio ambito di competenza , gli interventi di sostegno alle persone in stato di bisogno come strumento a garanzia del soddisfacimento delle necessità fondamentali di vita sia dei singoli individui , sia dei nuclei familiari, al fine di promuoverne l' autonomia e superare gli stati di difficoltà.

Il presente regolamento è conforme agli indirizzi regionali in materia, nonché ai principi di sussidiarietà, pari opportunità ed adeguatezza; il quadro disciplinare non comprende gli interventi di natura socio-sanitaria e di livello zonale la cui attuazione è delegata all'Azienda Sanitaria Locale.

ART. 1 – FINALITA' DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi di sostegno di cui al presente regolamento sono rivolti ad assicurare i mezzi per far fronte alle esigenze vitali minime ed a sostenere l' autonomia della persona e delle famiglie, sempre garantendo il rispetto delle esigenze individuali, della dignità e delle convinzioni personali; i benefici sono attribuiti per il tempo necessario al superamento dello stato di difficoltà e al pieno recupero dell'autonomia individuale e/o familiare entro i limiti delle risorse finanziarie previste nel bilancio.

ART. 2 – CRITERI DI ACCESSO E PRIORITA'

1. Il criterio di accesso ai servizi di cui al presente regolamento è il bisogno.
2. La diversificazione dei diritti e delle modalità di accesso ad un determinato intervento è basata esclusivamente sulla diversità dei bisogni con particolare attenzione alle persone e alle famiglie con situazioni di bisogno più acuto o in condizioni di maggiore fragilità.
3. Hanno diritto di accesso prioritario, in un'ottica di prevenzione e di sostegno, i soggetti portatori di bisogni gravi in particolare:
 - soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito;
 - soggetti con forte riduzione delle capacità personali per inabilità di ordine fisico e psichico;
 - soggetti con difficoltà d'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
 - soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali;
 - minori, specie se in condizioni di disagio familiare.

ART. 3 - LA DETERMINAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

1. Concorrono a determinare lo stato di bisogno i seguenti elementi:
 - il carico familiare

- la situazione sociale, consideranti i vari fattori che generano o accentuano lo stato di bisogno quali la solitudine, la vedovanza, la carcerazione, la prole numerosa, la disoccupazione, la dipendenza da droghe o altre sostanze ecc..
- il bisogno sanitario di ogni membro della famiglia, le malattie gravi e croniche e le relative spese
- le risorse proprie o derivanti a qualunque titolo da altri enti o persone, compresi i redditi esenti
- la proprietà e/o il possesso di beni mobili e immobili
- il raffronto tra i redditi di cui dispone la persona e le spese occorrenti a far fronte alle necessità ordinarie e straordinarie.

ART. 4 - INTERVENTI ATTIVABILI

1. Il presente regolamento disciplina i seguenti interventi allo scopo di conseguire le finalità di cui all'articolo 1:

- 1) Erogazioni di buoni acquisto per generi alimentari e/o di prima necessità;
- 2) Esenzioni o riduzioni dal pagamento di rette o tariffe dei servizi comunali (asili nido, servizi scolastici, per l'infanzia, ricreativi), anche in deroga ai regolamenti di settore;
- 3) Contributi economici ;
- 4) Contributi per il pagamento dell'affitto secondo le disposizioni della normativa nazionale;
- 5) Assegni di maternità, secondo le disposizioni della normativa nazionale;
- 6) Assegni per il terzo figlio secondo le disposizioni della normativa nazionale;
- 7) Residenza sociale assistita per autosufficienti, disciplinata da apposito regolamento;
- 8) Inserimenti socio terapeutici nell'ente su proposta dei servizi professionali della Asl
- 9) Altri interventi da parte di soggetti terzi attivabili in base a convenzioni ed accordi specifici.

2. Ulteriori interventi di natura sociale e socio sanitaria non contemplati nell'elenco di cui sopra, sono demandati attraverso apposita delega alla Azienda Sanitaria, che li svolge attraverso la propria organizzazione.

3. L'Amministrazione promuove e valorizza altresì gli interventi svolti dalle associazioni di volontariato considerandoli parte di un sistema di assistenza integrato. A tal fine può stipulare convenzioni con le associazioni maggiormente attive sul territorio.

ART. 5 - RISORSE IMPIEGATE

1. L'attivazione degli interventi elencati al precedente art.4 è finanziata con risorse proprie del Comune e con risorse trasferite da livelli superiori di governo (Stato, Regione, etc..), tenendo conto degli apporti delle organizzazioni del privato sociale e della società civile.

ART. 6 - AMMISSIONE AGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO

1. Gli interventi a favore dei richiedenti sono disposti con atto del Dirigente, su richiesta avanzata dall'interessato, dai servizi socio-sanitari, fermo restando l'obbligo, per il destinatario degli interventi, di presentare la modulistica predisposta dall'ufficio debitamente compilata e firmata.

2. Nel caso in cui l'intervento da attivare abbia necessità di un progetto individuale sull'accogliibilità della richiesta, sull'entità dell'intervento e sulla graduazione delle risorse disponibili, dovrà essere necessariamente acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo successivo, la quale, se lo ritiene opportuno per acquisire ulteriori elementi necessari alla valutazione del caso, può richiedere che vengano svolti accertamenti tramite la Polizia Municipale, che provvederà a compilare una scheda di rilevazione appositamente predisposta.

3. Sia i servizi istituzionali che la citata Commissione hanno facoltà di proporre un intervento diverso da quello richiesto dall'interessato, purchè la modifica, prima della sua attuazione, sia portata a conoscenza di quest'ultimo, che ha facoltà di rifiutarla.

4. Resta salva, in via eccezionale, la facoltà del responsabile del servizio, a fronte di esigenze impellenti e per situazioni già conosciute, di procedere all'erogazione dell'intervento senza acquisire preventivamente il parere della Commissione. In ogni caso, l'intervento dovrà essere portato a conoscenza della Commissione stessa nella prima riunione utile; qualora il beneficio sia di carattere continuativo, dovrà essere comunque interessata la Commissione per il rilascio del parere in ordine alla prosecuzione dell'intervento.

5. Di norma, gli interventi saranno attivati entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, fatta salva la sospensione del procedimento in relazione ad accertamenti suppletivi o all'acquisizione di documentazione integrativa.

6. L'esito positivo o negativo del procedimento, ovvero la sospensione dei termini, saranno tempestivamente comunicati all'utente.

ART. 7 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

1. Al fine di integrare tutti gli elementi di conoscenza disponibili, nonchè per raccordare le azioni di sostegno messe in atto od attivabili da parte di enti istituzionalmente preposti, gli interventi di sostegno alla persona che comportano un progetto individuale (ad eccezione dei contributi economici) dovranno essere sottoposti preventivamente al vaglio di una Commissione composta dal Dirigente del servizio o suo delegato, dal responsabile sociale del Distretto Socio-Sanitario competente, dalle Assistenti Sociali competenti, da un dipendente di categoria "C" con funzioni di segretario verbalizzante.

2. Può presenziare le sedute della Commissione, senza diritto di voto, il Sindaco o suo delegato

3. La commissione formula il proprio parere obbligatorio ma non vincolante sull'accogliibilità della richiesta, sull'entità dell'intervento e sulle priorità da assegnare in rapporto alle risorse disponibili.

4. Il resoconto dei lavori della Commissione viene trasmesso mensilmente al Sindaco o suo delegato.

ART. 8 - REQUISITI PER L'ACCESSO AI BENEFICI

1. Gli interventi previsti dal precedente art.4 sono erogabili a cittadini residenti nel Comune di Monte Argentario, nonchè, limitatamente ai contributi economici ed ai buoni acquisto di generi di prima necessità, ai cittadini di passaggio o senza fissa dimora.

2. I benefici di cui all'art.4, punti 1,2,3 sono destinati a persone e/o famiglie, la cui condizione economica rientri nelle fasce assistibili, differenziate per tipologia di servizio, così come descritto nella tabella allegata. La condizione economica dovrà essere rilevata con l'indicatore della situazione economica equivalente determinato ai sensi degli articoli successivi, con riferimento alla situazione economico-patrimoniale attualizzata al momento della richiesta, (salvo più estensive regolamentazioni di settore).

3. Gli interventi di cui all'art 4, punti 4,5,6,7,8,9 sono attivabili secondo le indicazioni riportate nei relativi provvedimenti normativi nazionali e regionali, ovvero nella specifica sezione del presente regolamento.

4. In via eccezionale, su relazione motivata dal servizio proponente, potranno essere ammessi ai benefici soggetti con indicatore ISEE superiore ai limiti previsti, in ragione di particolari situazioni sociali o di interesse collettivo.

5. Al fine di valutare compiutamente la capacità economica dei soggetti richiedenti i vari interventi, la Commissione, considererà altresì le entrate derivanti da redditi esenti da IRPEF o soggette a tassazione separata (non considerate nell' ambito dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente) come le rendite INAIL, l'indennità di accompagnamento di invalidità civile, pensioni di guerra ecc.

ART. 9 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

1. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente è determinato, secondo le indicazioni del D. Lgs. 109/98 come modificato dal D.Lgs. n°130/2000 integrato dai decreti presidenziali e ministeriali applicativi e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme.

2. Qualora il valore dell'Indicatore della Situazione Economica (non riparametrato in base ai componenti del nucleo) risulti oggettivamente incongruo rispetto alla situazione socio-lavorativa del richiedente, ovvero l'importo del canone di affitto sia superiore al reddito dichiarato, l'interessato è tenuto a giustificare attraverso apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio le ragioni dell'incongruenza formale. Nel caso che emergano trasferimenti a favore del richiedente da parte di terze persone, dovranno essere acquisite le attestazioni ISEE dei terzi chiamati in causa, effettuando analoghe valutazioni.

3. In mancanza delle idonee dichiarazioni integrative richieste il procedimento si conclude con esito negativo.

ART.10 – OBBLIGHI E DIRITTI DEI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

1. Le persone richiedenti l'intervento hanno diritto di partecipare al procedimento che li riguarda, fatti salvi i casi in cui la libera determinazione della volontà sia oggettivamente ostacolata da patologie o devianze conclamate. La partecipazione si esplica nei colloqui con il Servizio Sociale o con gli altri operatori professionali interessati al caso specifico e attraverso la negoziazione di un piano individualizzato, che può essere interamente o parzialmente concordato, con chiara evidenza dei punti di accordo e disaccordo e delle relative motivazioni.

2. I benefici concessi a fronte del piano individualizzato di recupero o reinserimento sono in genere collegati ad adempimenti e/o comportamenti a carico del beneficiario, tendenti all'emancipazione e non all'omologazione del soggetto, che è tenuto a sottoscrivere il piano stesso a titolo di accettazione.

3. I soggetti ammessi ai vari benefici sono tenuti a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione, anche derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda.

4. In merito agli interventi di cui al Capo II, gli assistenti sociali dovranno altresì accertare prioritariamente l'esistenza di parenti obbligati agli alimenti a norma dell'art.433 e seguenti del Codice Civile, dando conto della situazione familiare allargata nella relazione che accompagna la richiesta di intervento.

ART. 11 - ACCERTAMENTI E VERIFICHE

1. Il richiedente , all' atto della richiesta , dovrà autorizzare il Comune, anche ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 675/96 sulla tutela dei dati personali, al trattamento dei dati indispensabili per la definizione del procedimento, nonché ad eseguire controlli sia diretti che indiretti tesi ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, con riferimento sia alla situazione economica e patrimoniale che a quella familiare.

2. Come previsto dal D.Lgs. 109/98 e dal regolamento in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio, il Comune ha facoltà di eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dal richiedente l'agevolazione, sia richiedendo documentazione a comprova di quanto dichiarato in sede istruttoria, sia tramite verifiche effettuate per il tramite del Corpo di Polizia Municipale, sia a mezzo di controlli diretti presso gli istituti di credito ed intermediari finanziari , nonché avvalendosi dei dati informativi a disposizione degli Enti erogatori di prestazioni previdenziali e assistenziali.

3. Gli accertamenti a mezzo della Polizia Municipale saranno svolti su specifici indicatori di reddito presunto, volti ad appurare le reali condizioni economico-finanziarie.

4. Per le verifiche delle situazioni patrimoniali e reddituali dei richiedenti le agevolazioni , il Comune si avvarrà altresì dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze; a tal fine, potrà essere richiesta la collaborazione della Guardia di Finanza, anche attraverso la stipula di un' apposita convenzione ai sensi dell' art. 4 del D. Lgs. 109/98.

5. Le modalità effettive di svolgimento dei suddetti controlli sono disciplinate in base al disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n°1058 del 1/10/2001.

6. Qualora l' interessato non produca la documentazione richiesta per la verifica suddetta, il beneficio concesso verrà automaticamente sospeso.

7. I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci , oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

ART. 12 – RICORSI

1. La persona la cui domanda non sia stata accolta ovvero cui sia stato offerto un beneficio diverso da quello richiesto, può presentare ricorso in opposizione al Sindaco entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito negativo del procedimento. Possono altresì ricorrere al Sindaco, nel medesimo termine, coloro che sono incorsi in un provvedimento di decadenza, di sospensione o di riduzione dell'intervento. Di tale facoltà è data informazione al momento della presentazione della domanda.

2. L'Ufficio competente effettuerà apposita istruttoria, svolgendo i necessari accertamenti ed acquisendo un nuovo parere della Commissione di cui al precedente art. 7.

3. Su tali ricorsi, entro quaranta giorni dalla presentazione, verrà emessa apposita determinazione del funzionario Dirigente che potrà motivatamente decidere l'accoglimento o il rigetto del ricorso stesso.

CAPO II - CONTRIBUTI ECONOMICI E BUONI SERVIZIO.

ART. 13 - CONTRIBUTI ECONOMICI

1 Gli interventi di sostegno economico sono diretti ai singoli o ai nuclei familiari in condizioni economiche che non consentano il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita oppure in stato di bisogno straordinario al fine di promuovere l'autonomia e superare gli stati di difficoltà. Hanno carattere di straordinarietà ed eccezionalità e fanno fronte a particolari situazioni di disagio individuale e familiare e devono comunque essere coordinati con altre prestazioni e servizi sociali allargati

2. Gli interventi di sostegno economico possono essere fatti in sostituzione di altri tipi di prestazioni socio assistenziali non erogabili, valutate indispensabili per il sostegno dell'autonomia delle persone in difficoltà e per il superamento di contingenti situazioni di emarginazione sociale.

3. Al fine di soddisfare i bisogni fondamentali della vita quotidiana gli interventi di sostegno economico possono avere carattere straordinario, temporaneo e continuativo.

2. I contributi straordinari anche non riferibili alle strette necessità vitali e di assistenza economica continuativa, sono diretti a risolvere gravi difficoltà derivanti da eventi o situazioni di carattere eccezionale e sono erogabili a fronte di spese adeguatamente documentate.

3. I contributi a carattere continuativo possono essere erogati per il periodo massimo di dodici mesi nell'arco dell'anno solare termine oltre il quale l'eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di una nuova domanda da parte dell'utente e alla predisposizione di una nuova proposta di intervento da parte del servizio sociale territoriale.

4. Per situazioni particolari ampiamente motivate dal servizio sociale, la Commissione di cui all'art.7 del presente regolamento può predisporre in via eccezionale interventi di sostegno economico al di fuori dei criteri e parametri indicati negli articoli precedenti, tenuto conto che il bisogno va valutato individualmente con riferimento particolare a persone riconosciute a rischio.

ART. 14 - CONTRIBUTI ECONOMICI ECONOMICI

1. Alle persone che si trovino sprovviste di reddito per le esigenze vitali e non possano far fronte in alcun modo ai bisogni elementari impellenti, possono essere destinati contributi economici urgenti erogati a mezzo del Servizio Economico.

2. In tale ultimo caso, il Dirigente del settore, valutata la relazione dell'Assistente Sociale preposto o del servizio comunale competente che ha accertato lo stato di bisogno e la necessità di intervenire in tempi brevi alla liquidazione del beneficio economico, autorizza l'erogazione del contributo economico che, comunque, non potrà superare la soglia di € 100,00 per singolo contributo.

3. Il contributo economico è erogato entro il terzo giorno dalla presentazione della richiesta ritenuta ammissibile.

ART. 15 – CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI SANITARIE

1. Il servizio promuove adeguata informazione tra gli utenti circa le possibilità di ottenere l'esenzione dal ticket sanitario previsto dalla normativa nazionale per le visite mediche e le prestazioni diagnostiche, anche attraverso il coinvolgimento dei servizi competenti dell'Azienda Sanitaria Locale.

2. Per le visite mediche, le prestazioni diagnostiche ed i farmaci rilasciati dietro prescrizione

medica che comunque sono a carico dell'utente impossibilitato ad accedere all'esenzione soggettiva od oggettiva, il servizio può concedere contributi straordinari a totale o parziale copertura delle spese adeguatamente documentate.

ART. 16 - BUONI SERVIZIO E BUONI ACQUISTO

1. I buoni servizio e i buoni acquisto sono buoni di valore variabile utilizzabili come denaro contante per accedere a servizi esterni convenzionati o privati a copertura parziale o totale delle prestazioni fruite o per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità.

2. Il buono servizio (o acquisto) è erogabile ai nuclei familiari che rientrino nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 8 Per particolari interventi, in cui sia prevalente l'interesse di categorie deboli (ad es. minori o disabili) rispetto alla situazione oggettiva e soggettiva del nucleo familiare considerato, si potrà prescindere dal limite sopra indicato. Tale circostanza dovrà risultare nel provvedimento di concessione.

3. I buoni , su cui è riportato il controvalore monetario , il nome del beneficiario e lo spazio per la sua firma (da apporre al momento dell'utilizzazione), nonché , se diverso , il nome dell'utente del servizio , sono spendibili esclusivamente nei servizi accreditati o negli esercizi compresi negli appositi elenchi formati dalla Pubblica Amministrazione.

4. I buoni sono consegnati unitamente all'elenco dei servizi/esercizi in cui gli stessi sono spendibili ed alle regole da osservare per una corretta utilizzazione.

5. In nessun caso possono essere convertiti in denaro, a pena di decadenza immediata dal beneficio e obbligo di restituzione dell'intero controvalore dei buoni comunque ricevuti , ancorché utilizzati per la fruizione del servizio.

6. I servizi pubblici o privati che ricevono i buoni servizio dagli utenti restituiscono mensilmente al Comune emittente i buoni, unitamente ad apposita fattura riepilogativa, per la liquidazione e il pagamento del loro controvalore.

7. Per le situazioni di carattere urgente, un numero limitato di buoni potrà essere erogato prima dello svolgimento dell'istruttoria procedimentale.

8. In linea generale, sarà data preferenza all'erogazione di buoni servizio rispetto alla concessione di contributi monetari.

CAPO III INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI E SOCIO ASSISTENZIALI

ART. 17 - DESTINATARI E FINALITA'

1. Gli inserimenti socio – assistenziali si rivolgono a soggetti emarginati o a rischio di emarginazione sociale che necessitano di una situazione protetta che favorisca il loro successivo inserimento o reinserimento lavorativo.

2. Gli inserimenti socio – terapeutici si rivolgono a quei soggetti che, per problematiche psichiche o di dipendenza da sostanze, necessitano di un progetto terapeutico – riabilitativo specifico che preveda l'acquisizione o riacquisizione di capacità lavorative e di autonomia personale.

3. Le prestazioni rese sono assolutamente gratuite e volontarie e pertanto non danno vita ad

alcun rapporto di lavoro dipendente.

ART. 18 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. Le modalità, l'orario di lavoro e la durata degli inserimenti sono determinate nei progetti educativi individuali concordate tra l'Azienda Sanitaria Locale ed il Servizio in cui la persona deve essere inserita.

2. Di norma, non è possibile inserire più di una persona per servizio contemporaneamente.

3. Sono a carico dell'Azienda Sanitaria Locale, salvo diversa ed espressa pattuizione, gli eventuali rimborsi o compensi previsti dal piano individuale di inserimento, nonché le coperture assicurative per rischi derivanti da infortuni e da malattie contratte a causa del lavoro e per danni verso terzi .

4. Le prestazioni volontarie da affidare alle persone inserite debbono essere svolte sotto la direzione o la personale vigilanza degli operatori comunali titolari dei servizi e delle funzioni istituzionali e non debbono presentare in ogni caso una rilevanza esterna tale da determinare nei terzi la possibilità della attribuzione della medesima alla pubblica amministrazione.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19 - DIRITTI D'INFORMAZIONE

1. I cittadini utenti hanno diritto ad essere informati sui propri diritti in rapporto ai servizi, ai requisiti per l'accesso ai requisiti per la fruizione delle prestazioni e le relative procedure nonché alle modalità di erogazione dei servizi in relazione a quanto stabilito dalla normativa in materia.

ART. 20 – DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI E DEI PARAMETRI PER L'EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE

1. Le soglie ISEE di accesso ai benefici, l'importo del buono servizio di cui all'art. 18 e la funzione per il calcolo dello stesso, nonché le fasce di ISEE di accesso ai benefici di cui alla tabella allegata potranno essere rideterminate annualmente mediante deliberazione della Giunta Municipale, sentite le parti sociali.

ART. 21 NORME INTEGRATIVE

1 Per quanto non espressamente previsto si rinvia, conformemente alla rispettiva competenza a quanto disciplinato dalla normativa nazionale e regionale nella materia interessata dal presente regolamento.

Regolamento approvato con delibera C.C. n.14/05
Modificato con delibera C.C. n. 24/2005